

Art. 32 Contratti conclusi con consumatori

¹ In materia di controversie derivanti da contratti conclusi con consumatori è competente:

- a. per le azioni del consumatore, il giudice del domicilio o della sede di una delle parti;
- b. per le azioni del fornitore, il giudice del domicilio del convenuto.

² Sono contratti conclusi con consumatori quelli su prestazioni di consumo corrente destinate al fabbisogno personale o familiare del consumatore e offerte dall'altra parte nell'ambito della sua attività professionale o commerciale.
